



*Prefettura di Torino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Torino, 12 novembre 2020

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale del  
Piemonte

**Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 – Attività di laboratorio e tirocini formativi**

Con riferimento alla possibilità di svolgere attività di laboratorio nell'ambito di percorsi di studio e formazione nelle aree individuate come rosse con Ordinanza del Ministero della Salute del 4/11/2020, ai sensi del DPCM del 3/11/2020, si rappresenta quanto segue.

L'art. 3, comma 4, lettera f), del DPCM suindicato recita: *"...le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori..."*.

Tale norma, dettata per le zone rosse, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 1 del DPCM del 3/11/2020 che fa riferimento alle regole che si applicano alla didattica, in senso lato, nelle aree gialle.

Più nello specifico, si fa presente che l'art. 1, comma 9, lett. s, prevede: *"le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori ... o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali"*.



# *Prefettura di Torino*

*Ufficio Territoriale del Governo*

Posto che le misure di contenimento della diffusione adottate dal Governo per le zone rosse sono volte ad imporre delle restrizioni maggiori rispetto al resto del territorio nazionale, sembrerebbe che la possibilità di svolgere laboratori in presenza sia limitata esclusivamente agli istituti scolastici secondari di secondo grado e alle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento.

Per quanto premesso, è ragionevole pensare che la ratio normativa richiamata possa estendersi anche ai corsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore) e ai percorsi di formazione professionale finanziati o riconosciuti da Regione Piemonte e ai loro esami finali, con la precisazione che i predetti dovrebbero svolgersi a distanza, fermo restando la possibilità che, laddove presenti attività laboratoriali non procrastinabili, le stesse attività possano effettuarsi in presenza, come anche nel caso di allievi con disabilità o Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.).

A tale riguardo si rappresenta altresì che i tirocini curriculari ed extracurriculari formativi presso le attività produttive, industriali e commerciali, in considerazione del fatto che si inseriscono nell'ambito dei percorsi formativi, possono proseguire purché nel rispetto dei contenuti dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro sottoscritti fra il Governo e le parti sociali.

IL PREFETTO  
(Palomba)